

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI

CONTRAENTE **COMUNE DI SESTU**
DECORRENZA: **ORE 24.00 DEL**
SCADENZA **ORE 24.00 DEL**
DURATA **Anni 3 (tre)**
RATEAZIONE: ANNUALE

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle definizioni, descrizione del rischio, massimali di garanzia, norme che regolano l'assicurazione, in generale, nonché le condizioni generali che seguono.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende

per Assicurato

a persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

per Assicurazione

Il contratto di assicurazione;

per Società

la Compagnia Assicuratrice;

per Contraente

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;

per Polizza

il documento che prova l'assicurazione;

per Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione;

per Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

per Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

per Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.

per Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

per valori

monete, assegni, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore

per forma a primo rischio assoluto

forma di assicurazione che impegna la Società ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati

per forma a Valore Intero

forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate con applicazione della Regola proporzionale

per Franchigia

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;

per Scoperto

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico del Contraente;

per Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. **INCENDIO:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi, compresi il sovra riscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.

2. **ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. **SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. **FABBRICATO:** l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e quelle interrato; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento boiler inclusi o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiera, camini, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese fognature, recinzioni e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, miglorie, affreschi, statue, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, graffiti e mosaici in genere. Prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili. Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

5. **MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDO:** attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, scaffalatura, serbatoi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per sollevamento, trasporto, Peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, giochi all'aperto, impianti semaforici, impianti sportivi, impiantistica in genere (pesa), trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, indumenti, registri, cancelleria, libri, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte. Mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro elaborazione dati, computer, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, centralini telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparecchi audiovisivi, apparati interfonici, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità compresi cablaggi e collegamenti in rete.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria. Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Merci Speciali, Opere ed Oggetti d'Arte, Valori ed Esplosivi.

6. **ESPLODENTI:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).

7. **INFIAMMABILI:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 C°;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C° e inferiore a 55 C°;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C° e inferiore a 100 C°;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza : 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C

8. **MERCI SPECIALI:** Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

- **D1:** polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;
- **D2:** se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;
- **D3** imballaggi di cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti e scarti di imballaggi combustibili.

10 . OPERE ED OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e pose aventi valore artistico o storico.

11. VALORI E MONETE: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

12. **INCOMBUSTIBILITA':** si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

13. **TETTO:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

14. **COPERTURA:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

15. **SOLAIO:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI ED UBICAZIONE DEL RISCHIO

Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e immobili per destinazione, comunque e ovunque dislocato, di proprietà o comproprietà (anche in uso o possesso di terzi ed a qualsiasi attività adibito quindi a prescindere dalla destinazione d'uso) o in locazione, comodato, uso, concessione o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico;

I fabbricati sono di dimensioni e struttura variegata o eterogenea, uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra o con piani interrati, o costituiti da monoblocchi o box prefabbricati, costruiti e coperti prevalentemente con materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'esistenza di porzioni di fabbricato o di fabbricati costruiti e coperti, in tutto o in parte, con materiali combustibili.

Il patrimonio mobiliare è costituito dal contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), in locazione, comodato, uso, concessione o comunque nella disponibilità dei Contraente/Assicurato ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui sopra, sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione;

Per l'espletamento delle attività, ma anche a solo titolo di deposito, nei siti sopraindicati non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali, detenuti nelle quantità ritenute necessarie dal Contraente/Assicurato.

PARTITE - SOMME ASSICURATE

Partita	Descrizione del bene assicurato	Somma assicurata
1	Fabbricati	28.000.000,00
2	Contenuto (Attrezzatura, macchinario, merci, arredo, valori e monete, cose particolari ed eventuali merci speciali ed infiammabili)	1.000.000,00
3	Ricorso terzi, ricorso locatari, rischio locativo	1.000.000,00

CON I VALORI SOPRAINDICATI VIENE ASSICURATO TUTTO QUANTO COSTITUISCE I COMPLESSI DESCRITTI FATTA ECCEZIONE PER L'AREA DEGLI STESSI E QUANTO CONTENUTO ENTRO IL RECINTO DI OGNI "ENTE ASSICURATO", SIA CHE SI TROVI SOTTOTETTO A FABBRICATI, SIA ALL'APERTO. SI INTENDONO ASSICURATI ANCHE GLI ENTI ALL'APERTO PER NATURALE DESTINAZIONE. INOLTRE, IN CASO DI SINISTRO, QUANTO CONTENUTO ENTRO I CONFINI DEI COMPLESSI E AD ESSI PERTINENTE DEVE RITENERSI TUTTO ASSICURATO E, QUALORA UNA DETERMINATA COSA O UN DETERMINATO OGGETTO NON TROVASSERO PRECISA ASSEGNAZIONE IN UNA DELLE PARTITE DELLA PRESENTE POLIZZA OVVERO CHE TALE ASSEGNAZIONE RISULTASSE DUBBIA O CONTROVERSA, LA COSA O L'OGGETTO VERRANNO ATTRIBUITI ALLA PARTITA 2) "ATTREZZATURE, ARREDAMENTO".

IN NESSUN CASO L'ASSICURATO SARA' TENUTO AD ALLEGARE ALLA PRESENTE POLIZZA ELENCO ANALITICO DEI FABBRICATI E DEL LORO CONTENUTO.

LE PARTI CONCORDANO CHE DOPO L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CONTRAENTE I CAPITALI POTRANNO ESSERE AUMENTATI CON L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE IN CORSO. NEL CASO IN CUI L'ASSICURATORE, PER FAR FRONTE A TALE AUMENTO DI CAPITALE ASSICURATO, DEBBA RICORRERE ALLA COASSICURAZIONE, EVENTUALI CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI DA QUELLE IN CORSO SARANNO APPLICATE SOLO SUL MAGGIORE CAPITALE ASSICURATO.

GARANZIA BASE

ART. 1 - RISCHI ASSICURATI/RISCHI ESCLUSI

La Società, nella forma "a valore intero" purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali diretti e consequenziali causati ai beni assicurati, **anche se di proprietà di terzi**, da:

1.1 – Incendio

1.1.1 Parificazione danni

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dell'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

1.2 - Fulmine

1.3 – Esplosione e scoppio

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi, fatto salvo quanto stabilito per gli eventi socio-politici.

1.4- Implosione

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte.

1.5 - Esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

1.6 - Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.

1.7 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

1.8 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, relative ad enti assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati. Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza. Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile. Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto del presente capitolato relativo all'assicurazione parziale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricati e Contenuto ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di € 150.000,00= (Euro centocinquantamila) per sinistro.

1.9 - Onda sonora

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

1.10 - Urto di veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari purché non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

1.11 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni alle macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio e audiovisivi per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa

l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Questa garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte. con esclusione dei danni :

- a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade elettriche o ad altre fonti di luci;
- avvenuti in occasione di collaudi, durante le fasi di montaggio, prove, manutenzione e sperimentazioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'Assicurato.

L'assicurazione è prestata esclusa l'applicazione dell'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del massimale di lire 50.000,00= (cinquantamila) per anno assicurativo.

1.12 - Fumo, gas e vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- ◇ improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- ◇ eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

1.13 - Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

1.14 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

1.15 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti, serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Con esclusione dei danni:

a) causati da:

- ▶ inondazioni provocate dal mare, anche se derivate da uragano, tempesta o da qualsiasi altra causa;
- ▶ gelo, neve, nevischio e ghiaccio che non sia grandine;
- ▶ cedimenti o franamenti del terreno;
- ▶ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- ▶ infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- ▶ acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;

b) subiti da:

- ▶ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ▶ gru;
- ▶ autoveicoli all'aperto;
- ▶ enti all'aperto (eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione);

► limitatamente alla grandine: capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto. Sono comunque comprese nella garanzia le tensostrutture.

A parziale deroga di quanto stabilito dal comma b) resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto presenti nel territorio comunale, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida unicamente per gli "eventi atmosferici" sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.

Limitatamente ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa un importo superiore a €. 50.000,00 (cinquantamila).

Il pagamento dell'indennizzo di cui alla presente garanzia sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il limite del 70% del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare.

1.16 - **Eventi socio-politici**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

1. di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
2. causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione dei lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
3. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");
4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Il pagamento dell'indennizzo di cui alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo importo superiore all'80% del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare, con il massimo di dieci miliardi per anno assicurativo.

1.17 - **Gelo e ghiaccio**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza. L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo di € 25.000,00 e con la detrazione per singolo sinistro della somma di € 1.000,00 per franchigie .

1.18 - Acqua condotta, traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui e/o delle attività descritte in polizza. Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito di fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato con la detrazione per singolo sinistro della somma di € 500,00.

Si intendono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

La presente garanzia è prestata con il limite di risarcimento di lire venti milioni per sinistro e di lire cinquanta milioni per anno assicurativo e con la detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 500,00= .

1.19 - Colaggio di impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma di € 250,00 e con il limite di risarcimento di € 50.000,00= (cinquantamila) per sinistro.

1.20 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana anche proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato. **Sono compresi i rigurgiti da fognature e/o mancato recepimento del sistema fognario a seguito di forti precipitazioni.** Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000,00 Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) che si verificassero ai fabbricati /lo loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- d) a vetri o cristalli;
- e) dovuti ad umidità e stillicidio nonché a incuria nella manutenzione del fabbricato;
- f) indiretti

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma di € 500,00. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a €. 20.000,00= (ventimila) per sinistro e per anno assicurativo.

1.21 - Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di

carattere eccezionale.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma di € 500,00. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a € 50.000,00.= (Euro cinquantamila) per sinistro e per anno assicurativo.

1.22 - **Dispersione dei liquidi**

La Società risponde:

- danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

avvenuti in conseguenza di:

- α) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- β) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
 1. imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 2. corrosione, usura
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che la Società pagherà il 95% dell'indennizzo restando il rimanente 5% a carico dell'Assicurato.

1.23 - **Cose assicurabili a condizioni speciali**

Si intendono compresi nella somma assicurata anche i seguenti beni:

a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete. La Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo l'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, se le cose, distrutte o danneggiate, non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

b) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, pietre, libri antichi, metalli preziosi e le cose in genere aventi valore artistico o storico.

In caso di danno l'indennizzo sarà pari al solo costo di riparazione o di rimpiazzo escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite. La presente estensione di garanzia è prestata sino a concorrenza del limite di indennizzo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila).

1.25 - **Biblioteche**

Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:

- a) la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati, come segue:
- b) il valore del libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici, se ancora disponibile, con il massimo indennizzo per libro di € 1.000,00 (mille);
- c) se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, del tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare l'importo € 1.000,00 (mille). Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;
- d) i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste alla clausola "

Cose assicurabili a condizioni speciali".

1.24 - **Ordinanze di autorità e oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

a). le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore **al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture**, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;

le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in

b). le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore ad € 150.000,00= (Euro centocinquantamila).

1.25- **Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti**

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Si conviene inoltre che la somma assicurata includa gli onorari di architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenuti per la riparazione e/o ricostruzione conseguente a sinistro, nonché gli oneri sostenuti per esibire prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre. Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Società, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

La somma assicurata a carico della società viene stabilita fino alla concorrenza del 3% del danno per sinistro

1.26- **Attrezzatura e merci presso terzi**

I beni mobili assicurati con la presente polizza si intendono garantiti anche quando si trovano:

- presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, in esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni;
- caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore ad € 150.000,00= (Euro centocinquantamila)

1.27 - **Macchinari ed attrezzature elettroniche**

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

1.28- **Opere di miglioria**

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alle partite Fabbricati e Macchinario, dell'importo relativo a tali maggiori spese per migliorie, per una somma pari al 20% del danno liquidabile a termine di polizza.

1.29 - **Perdita pigioni**

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà dei Contraente e da questi locato, **i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza**, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00= (Euro duecentomila).

1.30 – **Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di legge, **i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.**

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali troverà applicazione il disposto dall'art. 3.2 – Assicurazione parziale.

1.31 - **Ricorso dei locatari**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritti in polizza, **risponde secondo le norme di legge e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.**

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

1.32 - **Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi. L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria e dei suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'assicurato che non sia persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

1.33 – Valori e monete

Si intendono compresi nella somma assicurata a titolo di Contenuto anche i seguenti beni: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate. La presente estensione di garanzia è prestata sino a concorrenza dell'importo di € 30.000,00= (Euro trentamila).

1.34 Spese extra

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata esclusa l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00= (cinquantamila) per anno assicurativo.

1.35 Spese di ricostruzione archivi

La Società risponde, fino a un massimo di €. 50.000,00 per anno assicurativo ed esclusa l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione di archivi e documenti. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

1.36 Rottura lastre e cristalli

La società risponde, con il limite di € 30.000,00= (Euro trentamila) per evento e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del CC, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o specchi (escluse le cornici) collocati ed installati su fabbricati di proprietà dell'Ente o nella disponibilità del medesimo contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a causa accidentale od a fatto involontario dell'assicurato o ad uno degli eventi assicurati con la presente polizza.

1.37 – Grandine (garanzia integrativa)

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00= (cinquecento) per ciascun sinistro.

1.38 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave dei Contraente, dell'Assicurato e dal Legale Rappresentante dell'Ente, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente, l'Assicurato o il Legale Rappresentante deve rispondere a norma di legge, compresi quelli afferenti ad inadempienze della normativa in vigore sulla prevenzione e protezione dei rischi.

1.39 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile.

1.40 - EVENTI CATASTROFALI

1.40.1 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono comunque esclusi i danni subiti da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali
- c) circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- d) enti mobili all'aperto.

La presente garanzia è prestata con la detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 (quindicimila) per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite del 50% del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare.

1.40.2 -Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

1. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni dei nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
2. causato da eruzione vulcanica;
3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei terremoto sugli enti assicurati;
4. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata con la detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 (quindicimila) per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite del 60% del valore assicurato.

1.40.3 -Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte di polizza in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da "Terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la garanzia "Terremoto".

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 10.000 (Euro diecimila). In nessun caso la società pagherà per singolo sinistro somma maggiore al 50% del valore assicurato.

1.40.4 - Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve (DM dei LL.PP. del 12.02.1982);
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve;

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e un massimo indennizzo non superiore al 50% delle somme assicurate.

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun apporto con tali eventi;
3. causati da eruzioni vulcaniche;
4. da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
5. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
6. indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi".

ART. 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

31 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

3.2 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

3.3 - Frazionamento del premio.

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo è impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

3.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; si da atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata a mano o via posta; a mezzo telefax; a mezzo telegramma; P.E.C

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.6 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24 del _____ alle ore 24 del _____ per la durata di anni 3 (tre) e non potrà tacitamente essere rinnovata.

3.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.8 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3.9 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dal contraente entro le 24 ore dei 90 giorni successivi al medesimo. Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il _____ di ogni anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (articolo 1901 del Codice Civile).

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente/Assicurato, in ottemperanza del DM. N. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della Società assicuratrice, la stessa si impegna a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

3.10 - Pagamenti per variazioni con incasso di premio

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato nel documento di variazione.

3.11 - Interpretazione della polizza.

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

3.12 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Alla scadenza del contratto la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo reteo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

3.13 Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere il contratto al termine del periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi 120 giorni della scadenza annuale.

3.14 Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

3.15 - Limite massimo d'indennizzo

Salvo le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto assicurativo ed agli atti ad esso conseguenti sono a carico del Contraente/Assicurato.

3.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12/08/2010n. 136 e ss.mm.ii.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto comunicati dalla stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 CC e dell'art. 3 co. 8 della legge

3.18 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Società hanno convenuto di affidare la gestione del presente contratto alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Comune il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

3.19 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente polizza, le parti possono presentare domanda congiunta o la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di

mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra Parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione, ai sensi del D.lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto organismo, a scelta del Contraente /Assicurato ha sede nella medesima Provincia ove questi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la Parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente /Assicurato.

3.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART 4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.1 - Aggravamento del rischio e diminuzione del rischio

L'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza che, eventualmente, modifichi o aggravi il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

4.2 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.3 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

4.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 5 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

5.1- Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

5.2 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri La mancata dichiarazione di danni che avessero

colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

5.3 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

5.4 - Modifiche e trasformazioni

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto **reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alle sue attività. In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.**

5.6 Copertura automatica nuovi enti / esclusioni

Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di enti, a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di enti, a qualsiasi titolo;

agli effetti della copertura assicurativa e per le variazioni che intervengano successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, si ritengono immediatamente assicurati gli enti acquisiti così come esclusi dall'assicurazione gli enti alienati successivamente alla data della stipula della presente.

Si precisa che la copertura assicurativa **non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) nella sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.**

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Si conviene comunque tra le parti che **l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila) è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.**

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto è stato stabilito dagli Uffici Tecnici e Patrimoniali dell'Assicurato.

Tale valutazione, tuttavia, non è considerata quale "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 del C.C.

5.7 - Compensazione fra partite

Se la **somma assicurata con la singola partita al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.**

Resta convenuto che:

- 1) La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) Non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

ART. 6 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- fare denuncia agli organi di polizia o all'autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penale;
- dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- fornire alla Società entro 20 (venti) giorni dalla data di denuncia del sinistro, l'elenco delle cose colpite dal sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento
- fornire alla Società copia dell'eventuale denuncia fatta agli organi di polizia o all'autorità Giudiziaria;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

6.2 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade dal diritto all'indennizzo.

6.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
2. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. La procedura sopra riportata e relativa alla nomina del terzo perito non sarà valida per i casi previsti dal successivo art. 5.9)

6.4 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.5 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

6.6 - Proseguo dell'attività senza perizia

Fermo l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

6.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III. Mercì: Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Relativamente **a fabbricati ed attrezzature, arredamento:**

1. in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:

a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:

- **per i "Fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;**
- per "attrezzatura, arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

b. il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

3. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La ricostruzione o il

rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 5) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo";

4. l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature in stato di attività o di inattività temporanea;

5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra calcolato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

6.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti –soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

6.9 - Anticipi sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (Euro cinquantamila). La Società adempirà all'obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermo restando gli importi globali concordati in sede di perizia. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) dalla data di eccezione.

6.10 - Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

6.11 - Obbligo della società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in

franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d'asta e poter fornire alle società concorrenti alle gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

ART. 7 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- a) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- b) per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Sestu
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sestu che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Il Comune di Sestu, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

l'Assicurato/Contraente

la Società

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

l'Assicurato/Contraente